

**VERBALE DI ACCORDO SINDACALE**  
**per la richiesta di accesso al Fondo Integrazione Salariale – Assegno Ordinario ai sensi dell’art. 19 del**  
**Decreto Legge 18/2020**

Oggi, 20 aprile 2020, si svolge con modalità telematiche l’esame congiunto previsto dall’Art. 19 comma 2° del D.L. 18/2020 tra:

- La Società COPERNICO S.R.L. (di seguito la “Società”), con sede legale in Milano, Piazza IV Novembre 7, codice fiscale e partita iva 05084520963 rappresentata dalla dott.ssa Claudia Pellegrini e dalla Dott.ssa Gaia Ferrari, assistita dal Consulente del Lavoro dott. Giovanni Piero Malvasi

le OO.SS.

- **FILCAMS/CGIL** di Lombardia e Piemonte                      rappresentata da Francesco Signore
- **UILTUCS/UIL** Lombardia    rappresentata da Ivan Pavesi

(di seguito, collettivamente, “Le Parti”)

**Premesso che:**

- a) La scrivente Società COPERNICO S.R.L. applica il CCNL Terziario, distribuzione e servizi, ed opera nel settore della gestione e locazione di immobili a uso *business center*, nonché nella prestazione di taluni servizi innovativi nel settore immobiliare;
- b) la Società occupa complessivamente n° 86 dipendenti, distribuiti in 9 unità locali sul territorio;
- c) sono stati emanati, a seguito del repentino diffondersi sul territorio nazionale dell’infezione legata al virus denominato Covid-19, il D.Lg. 23 febbraio 2020 numero 6, il D.Lg 02 marzo 2020 numero 9, il D.Lg, 17 marzo 2020 numero 18 ed i DPCM, dell’8, 9 ed 11 marzo 2020 nonché l’Ordinanza contingibile e urgente del 23 febbraio 2020 in concerto con il Ministero della Salute ed il presidente della Regione Lombardia;
- d) la Società ritiene, ai sensi dell’art.19 del D.lg. 18/2020, sussistenti i presupposti per l’applicazione delle misure del Fondo Integrazione Salariale di Assegno Ordinario di cui al D.Lgs 148/2015;
- e) la causale per la quale si richiede il trattamento d’integrazione salariale al punto d) è la seguente: “COVID-19 nazionale”;
- f) la Società non rientra nel campo di applicazione della normativa in materia di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria e non ha aderito o costituito alcun fondo di solidarietà bilaterale ed alternativo di cui agli art. 26 e 27 del D.Lgs 148/2015;
- g) le sospensioni determinate dai recenti eventi sanitari, poiché oggettivamente non evitabili, non richiedono il requisito soggettivo dei 90 giorni di anzianità per tutti i lavoratori addetti al servizio con contratto di lavoro subordinato.

**Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue:**

- 1. le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- 2. la causale delle sospensioni e/o delle riduzioni delle prestazioni lavorative sono quelle richiamate in premessa ovvero dovute ad “COVID-19 nazionale”;



3. le parti concordano sull'applicazione dell'Assegno Ordinario per un periodo decorrente dal 01 aprile 2020 fino al mese di agosto 2020 per un periodo massimo di 9 settimane;
4. l'istanza di cui sopra interesserà complessivamente n. 49 lavoratori, indicati nell'elenco denominato allegato A), costituente parte integrante e sostanziale del presente verbale;
5. la Società concorderà con ciascun lavoratore le modalità orarie dello svolgimento dell'attività lavorativa e nell'ambito della fungibilità delle mansioni svolte si dichiara disponibile ad effettuare eque rotazioni del personale sospeso in FIS.
6. in caso emergessero, in costanza di utilizzo dell'ammortizzatore, esigenze di lavoro aggiuntive, la società richiamerà i lavoratori sospesi per effetto del trattamento di integrazione salariale, fino al raggiungimento del normale orario contrattuale;
7. durante il periodo di sospensione / riduzione, i ratei di retribuzione indiretta (ferie, permessi e mensilità aggiuntive) matureranno in maniera piena indipendentemente dall'orario effettivamente svolto;
8. la Società anticiperà alle usuali scadenze retributive mensili l'erogazione dell'importo equivalente all' Assegno Ordinario del FIS;
9. la Società avrà cura di inviare la Domanda di accesso al Fondo di Integrazione Salariale, che andrà trasmessa unitamente al presente verbale di consultazione sindacale, nei termini previsti dalla vigente normativa;
10. le parti firmatarie si impegnano in buona fede su richiesta di una di esse ad incontrarsi per verificare l'andamento del presente accordo e della situazione aziendale concordando altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di intesa, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alla riduzione dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza Covid-19.

Con la sottoscrizione del presente verbale, le parti si danno atto di aver regolarmente esperito ed espletato, a tutti gli effetti di legge la procedura di consultazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

**p. la Società**

Claudia Pellegrini  
Giovanni Ferroni

**p. CGIL/FILCAMS**



**p. UIL/UILTUCS**

